

**VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DEL 25 OTTOBRE 2018**

Alle ore 13.00 del 25 ottobre dell'anno duemiladiciotto, nella sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, sono presenti i Signori:

AVV. GIANLUCA CALVIERI	Presidente
AVV. MICHELE NANNARONE	Vice Presidente
AVV. FRANCESCO VANTAGGIATO	Consigliere Segretario
AVV. ANDREA ANNIBALI	Consigliere
AVV. VITTORIO BETTI	"
AVV. MASSIMO BRAZZI	"
AVV. SILVIA CEPPI	"
AVV. PIER PAOLO DAVALLI	"
AVV. FRANCESCO GATTI	"
AVV. LUCA GENTILI	"
AVV. PAOLA MARGIACCHI	"
AVV. LAURA MARIANI MARINI	"
AVV. GABRIELE MINELLI	"
AVV. STEFANO TENTORI MONTALTO	"

Hanno giustificato l'assenza i Consiglieri Avv.ti Egidia Guarducci, Marco Piazzai, Aurelio Pugliese, Cristina Castellano, Maria Cristina Volpi, Delia Adriani, Pierluigi Vossi.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri presenti, alle ore 13.00 dichiara aperta la seduta.

omissis

**DELIBERA IN MATERIA DI EQUO COMPENSO**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia

- considerato che l'art. 13 *bis*, comma 2, della l. n. 247/2012, ha introdotto il principio dell'equo compenso degli avvocati, stabilendo che *"si considera equo"* il compenso determinato convenzionalmente *"quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6"*;

- considerato altresì che l'art. 13 *bis*, commi 3 e 4, della l. n. 247/2012 stabilisce che le convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento in forma associata di prestazioni di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale e/o giudiziale si presumono predisposte unilateralmente dalla committente e che si considerano vessatorie le clausole contenute in dette convenzioni che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato;

- richiamato il contenuto dell'art. 13 *bis*, commi 5-8, della l. n. 247/2012, che, in materia di convenzioni tra gli avvocati e i committenti, definisce come vessatorie una serie di clausole puntualmente elencate e ne

*Ordine degli Avvocati di Perugia*

sancisce espressamente l'invalidità, come quelle prevedenti termini di pagamento superiori a sessanta giorni ovvero l'anticipazione delle spese della controversia a carico del professionista;

- atteso che l'art. 19 *quaterdecies* della l. n. 127/2017, impone a tutte le pubbliche amministrazioni il dovere di garantire il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi loro conferiti, e ciò in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività;

- visti gli atti di indirizzo già adottati in materia dalle Regioni Sicilia (delibera n. 301 del 28.8.2018), Puglia (delibera n. 469 del 27.3.2018) e Toscana (delibera n. 29 del 6.3.2018)

DELIBERA

di invitare la Regione dell'Umbria ad adottare un atto di indirizzo rivolto ai propri Uffici e agli enti dipendenti dalla Regione in materia di servizi professionali di cui all'art. 2, commi 5 e 6, della l. n. 247/2012, prevedente che:

a) i compensi per gli avvocati esterni incaricati dagli Uffici Regionali o dagli Enti dipendenti dalla Regione devono essere determinati sulla scorta dei parametri tariffari previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della l. n. 247/2012;

b) nella impostazione degli atti delle procedure concorsuali di individuazione del contraente i compensi di cui alla lettera a) sono utilizzati quale criterio o base di riferimento per determinare l'importo a base di gara;

c) deve inoltre essere evitata la fissazione di criteri di valutazione delle offerte potenzialmente idonei ad alterare l'equilibrio tra le prestazioni professionali da effettuare e il compenso stabilito, quale, ad esempio, la prestazione di servizi aggiuntivi a titolo gratuito;

d) nella predisposizione del contratto deve essere evitato l'inserimento di clausole "vessatorie", come configurate dall'art.13 bis della legge 31 dicembre 2012, n.247.

omissis


IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Francesco Vantaggiato

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Gianluca Calvieri

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

  
Il Consigliere Segretario  
Avv. Francesco Vantaggiato